

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 491

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, GIORGI, MURATORE,
SCEVAROLLI, FRANZA, FRASCA, INNAMORATO, PIERRI, PIZZO,
COCCIU, BALDINI e ZAPPASODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1992

Norme per il rilancio e lo sviluppo del termalismo e delle attività ad esso connesse

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge vengono tracciate le norme per regolamentare e riordinare il comparto termale nazionale e le partecipazioni azionarie dello Stato in questo settore.

Si ritiene che le varie sollecitazioni che vengono avanzate dagli operatori del settore e l'impegno espresso da molte Regioni per sostenere l'attività in questione contribuiscano a predisporre rapidi interventi e creino nuovo impulso alle attività termali.

È infatti necessario sostenere le Regioni nell'attività di loro competenza, destinando loro nuove risorse finanziarie in un contesto programmatico nazionale.

È presente l'esigenza di indicare il definitivo assetto delle partecipazioni azionarie

pubbliche nelle aziende e stabilimenti termali dell'ex Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), attualmente in liquidazione, nonché delle strutture termali dell'INPS.

Occorre infine tutelare, con una adeguata normativa, le risorse idrotermali quale patrimonio pubblico da salvaguardare e valorizzare.

Termalismo, oggi, sta per erogazione di oltre 45 milioni di prestazioni all'anno e circa 1.300.000 curati; ma significa anche un patrimonio immobiliare imponente valutabile in 300 esercizi termali (compresi quelli annessi agli alberghi) ed in 3.600 esercizi alberghieri con una potenzialità ricettiva di oltre 200.000 posti letto; signifi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca 16 milioni di presenze all'anno e la soluzione dei problemi occupazionali di oltre 15.000 addetti.

Gli esercizi termali assommano complessivamente ad oltre trecento, sono ubicati su tutto l'arco del territorio nazionale e si distinguono in aziende private e aziende pubbliche. Di queste, tredici appartengono al gruppo ex EAGAT, cinque sono stabilimenti INPS, due sono stabilimenti militari (ad Ischia e Acqui Terme), sei-sette stabilimenti sono qualificati come Opere pie e circa una trentina sono aziende provinciali e comunali.

Le potenzialità terapeutiche espresse dalle risorse idrotermali hanno acquistato, in questi ultimi anni, nuova considerazione per le caratteristiche «naturali» loro proprie e che risultano, in alcuni casi, sostitutive dei farmaci realizzati con processi chimici.

Le aziende termali svolgono un ruolo la cui importanza (ai più sconosciuta) non può essere minimizzata, dal momento che esse erogano prestazioni terapeutiche, le quali come nessun altro farmaco hanno l'ineguagliabile pregio di essere utilizzate con identici soddisfacenti risultati negli interventi sia preventivi, sia curativi e riabilitativi. Con una spesa globale di circa 56 miliardi, oltre 800.000 assicurati sociali fruiscono di cure termali così erogate:

- 1) per il 39 per cento nelle affezioni artro-reumatiche;
- 2) per il 33 per cento nelle bronco-pneumopatie;
- 3) per il 16 per cento nelle manifestazioni epatobiliari;
- 4) per il 5 per cento nelle patologie gastroenteriche;
- 5) per il 3 per cento nelle affezioni urinarie;
- 6) per il 2 per cento nelle malattie di interesse ginecologico.

Va puntualizzato ancora che circa il 71 per cento dei pazienti ogni anno viene avviato alle cure termali per gli interventi di terapia relativi a malattie in atto. Seguono, quindi, circa 110 mila soggetti per i quali i trattamenti termali sono erogati per

la prevenzione secondaria o preventiva. Di essi, 90 mila sono avviati alle cure termali dell'INPS per ritardare, per quanto possibile, il pensionamento per presunta incapacità lavorativa; 15/16 mila sono avviati dall'INAIL per la prevenzione e la riabilitazione per patologie del lavoro.

Si configurano dunque attività di servizio rivolte al benessere psico-fisico delle persone, articolate sull'integrazione di molteplici elementi rivolti alla cura e destinati al soggiorno.

Sotto il profilo turistico le attività sono esercitate da imprese che, in chiave del tutto attuale, si trovano a gestire e valorizzare sia le risorse naturali che le strutture destinate alla loro fruizione.

Si vuole porre in evidenza tale aspetto in quanto, per le suddette caratteristiche, una disciplina legislativa delle attività turistico-termali può costituire un significativo riferimento per l'industria turistica in generale, anch'essa legata alla prospettiva di valorizzare e preservare quelle caratteristiche naturali, ambientali o culturali che costituiscono la motivazione dei flussi turistici, in una appropriata programmazione dello sviluppo.

Per il settore termale, in particolare, si può associare alla programmazione dell'offerta turistica anche la valutazione, operata su dati epidemiologici internazionali, delle patologie e del loro andamento statistico e territoriale e dunque, per ciascuna categoria di risorse idrotermali, giungere ad una stima dei potenziali utilizzatori.

Questa possibilità facilita la programmazione degli interventi che trovano nelle statistiche e nelle proiezioni, elaborate dagli enti sanitari internazionali, precisi riferimenti circa la domanda potenziale.

Per quanto concerne l'offerta (risorse idrotermali e strutture ricettive), il dispositivo del presente disegno di legge prevede una programmazione pluriennale degli interventi di incentivazione e sviluppo delle imprese del settore.

La normativa tende a qualificare le imprese sotto il profilo dimensionale e funzionale, così da giungere ad una riorganizzazione del comparto che conti su

strutture competitive ed efficienti, in grado di operare sui mercati turistici internazionali con proposte qualificanti.

In particolare viene favorita la costituzione di poli regionali ed interregionali che, per caratteristiche delle risorse idrotermali e per capacità di erogare servizi, possono proporsi quali momenti trainanti per lo sviluppo dell'intero settore.

Da qui il ruolo di coordinamento degli interventi dello Stato affidato, dal presente disegno di legge, al Ministro del turismo e dello spettacolo.

Si pensa ad uno Stato in grado di fornire, attraverso una funzione programmatoria, servizi reali alle imprese senza per questo ingerirsi negli aspetti gestionali e che garantisca un quadro programmatico pluriennale (decennale), dando la possibilità a ciascuna impresa di pianificare il proprio sviluppo e quello dei servizi oggetto della sua attività.

Il disegno di legge valorizza, inoltre, l'attuale regime di concessione concernente lo sfruttamento delle risorse idrotermali, ribadendo il primario interesse collettivo alla tutela e valorizzazione delle risorse, attraverso vincoli ed interventi per la loro salvaguardia dai processi di inquinamento, da attuarsi da parte della Regione o degli enti locali delegati.

Nel capo I il disegno di legge indica le finalità assunte.

L'articolo 1, in particolare, precisa la volontà di consentire e favorire la piena fruibilità da parte dei cittadini italiani e dei turisti esteri delle risorse idrotermali, presenti nel Paese.

Tale finalità viene conseguita attraverso un complesso di interventi tra loro coordinati e riepilogati nell'articolo 2. La lettera a) richiama le azioni di salvaguardia e valorizzazione dei bacini termali; la lettera b) gli interventi finanziari destinati al potenziamento degli impianti termali e ricettivi; la lettera c) le attività conoscitive in genere, sia in ordine allo stato dei bacini idrotermali, sia in ordine alla dinamica della domanda di servizi; la lettera d) richiama le attività promozionali che saranno poste in essere ed infine la lettera e) le competenze dello Stato.

Nel capo II, l'articolato del disegno di legge definisce le competenze dello Stato in materia di termalismo.

L'articolo 117 della Costituzione affida alle Regioni le competenze riguardo questa materia; le competenze statali sono dunque connesse da un lato alla ripartizione tra le Regioni delle risorse previste dalla legge, dall'altro ad attività che, per loro natura, hanno valenza di carattere nazionale.

Le competenze statali riguardo al settore idrotermale possono riassumersi nelle normative di carattere ambientale, sanitario, industriale e turistico.

La volontà di offrire al settore un contesto programmatico univoco e definitivo richiede che tali competenze trovino momenti di coordinamento e le attività espresse dai singoli Ministeri risultino convergenti nei tempi e nelle finalità.

L'articolo 3 affida tale compito di coordinamento al Ministro del turismo e dello spettacolo in considerazione della prevalente caratteristica commerciale delle aziende del settore e dell'esigenza di potenziare le attività ricreative e culturali che oggi sono alla base di un moderno sviluppo dell'impresa turistica.

Lo stesso articolo indica nella redazione di un piano decennale lo strumento operativo attraverso il quale si realizza l'attività di coordinamento, nonché le procedure per la sua redazione: il Ministro responsabile del coordinamento opera d'intesa con gli altri Ministri competenti e, in particolare, con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle partecipazioni statali, nonché con le Regioni nell'ambito della conferenza Stato-Regioni.

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 specificano le competenze dei Ministri ed i compiti attuativi loro attribuiti.

Prima di analizzare tali competenze, è opportuno soffermarci sulle caratteristiche del piano decennale, indicate nell'articolo 8.

Il comma 2 del suddetto articolo 8 precisa che il piano decennale contiene gli obiettivi generali che dovranno essere conseguiti nell'arco dei dieci anni.

Allo scopo è previsto un primo periodo di dodici mesi durante il quale vengono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

raccolte le informazioni e predisposti gli atti necessari alle definizioni degli obiettivi e delle modalità attuative, come meglio specificato in seguito.

Successivamente, definito il piano decennale, si provvede alla sua suddivisione in piani pluriennali con i rispettivi obiettivi.

Il suddetto articolo 8 specifica altresì, nel comma 3, le azioni oggetto della pianificazione pluriennale. In particolare saranno programmate le attività conoscitive, le opere di valorizzazione dei bacini idrotermali, la ripartizione tra le Regioni dei contributi per l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture termali e ricettive, le attività promozionali, lo sviluppo dei poli idrotermali regionali ed interregionali.

Affinchè, al termine del primo periodo di dodici mesi, siano disponibili tutte le necessarie informazioni, gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano le azioni che i singoli Ministri competenti dovranno porre in essere.

Le competenze del Ministro della sanità sono individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera a), che affida all'Istituto superiore di sanità il compito di proporre al Ministro della sanità, che l'emanerà con proprio decreto, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, classificate secondo le caratteristiche fisico-chimiche e proprietà terapeutiche loro proprie.

Nella lettera b) del suddetto comma 1 si affida allo stesso Ministro della sanità il compito di definire, entro lo stesso termine di dodici mesi, gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività conoscitive che saranno poste in essere nell'ambito dei piani pluriennali.

Le lettere c) e d) impegnano il Ministro della sanità ad emanare decreti concernenti i requisiti professionali del personale addetto all'erogazione delle cure e dei trattamenti termali nonché le norme atte a garantire l'efficacia di detti trattamenti ed i requisiti igienico-sanitari delle strutture e delle attrezzature.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 impegna infine il Ministro della sanità ad aggiornare, nel corso del piano decennale, il catalogo delle risorse ed a presentare una relazione sugli esiti delle attività conosciti-

ve poste in essere durante i singoli piani pluriennali.

Le competenze del Ministro del turismo e dello spettacolo sono definite nell'articolo 5, che integra pertanto i compiti di coordinamento inizialmente indicati nell'articolo 3.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica gli adempimenti necessari alla redazione del piano decennale che, come già illustrato, vanno realizzati nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

In particolare, la lettera a) prevede la determinazione degli obiettivi e delle modalità attuative per lo svolgimento delle attività conoscitive inerenti la domanda turistica nazionale ed internazionale e riguardo le tecniche di promozione dell'offerta turistica idrotermale.

La lettera b) del medesimo comma impegna il Ministro del turismo e dello spettacolo nella definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e dimensionali che le imprese operanti nel settore del termalismo debbono possedere.

L'importanza di questo comma, nel complesso del dispositivo legislativo, risulta evidente: si intende infatti stimolare e sostenere processi di integrazione e fusione tra imprese che consentano ed assicurino, a ciascuna impresa, di conseguire la massima capacità di utilizzare i benefici derivanti dall'opera di promozione in Italia ed all'estero dell'offerta turistico-termale.

La lettera c) attiene all'individuazione e alla promozione dei poli idrotermali regionali ed interregionali.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 fa invece riferimento alle attività di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo inerenti l'attuazione del piano decennale e dei piani pluriennali.

Si tratta di compiti di controllo circa l'efficacia e la funzionalità degli esiti delle attività conoscitive poste in essere durante il primo periodo di dodici mesi e nell'ambito di ciascun piano pluriennale, nonché di definizione degli obiettivi per i suddetti piani.

L'articolo 6 definisce le competenze del Ministro dell'ambiente.

Anche in questo articolo il comma 1 è riferito alle attività propedeutiche alla redazione del piano, che consistono nella definizione delle norme per la salvaguardia e il monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idrotermali e nella definizione delle norme vincolistiche cui le Regioni e gli enti preposti dovranno far riferimento.

Sono, allo scopo, previste attività conoscitive riguardanti i singoli bacini idrotermali.

L'articolo 7 definisce le competenze del Ministro delle partecipazioni statali, il quale partecipa alla redazione del piano decennale e provvede ad individuare, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico.

L'articolo 8, già illustrato, riassume l'articolazione del piano decennale.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il fondo di gestione destinato a raccogliere le risorse finanziarie per tutti gli interventi previsti dal presente disegno di legge, comprese le esigenze di ricapitalizzazione delle società a capitale pubblico.

La gestione del fondo è affidata al Ministro del turismo e dello spettacolo che opera di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali.

Il capo III dell'articolato disciplina le competenze delle Regioni nell'ambito delle attività previste dal presente dispositivo legislativo.

L'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), attribuisce alle Regioni il compito di definire, mediante apposite cartografie, l'estensione territoriale dei bacini idrotermali e di provvedere all'istituzione di apposite strutture consortili tra gli enti locali qualora non siano già presenti momenti istituzionali che possano assolvere ai compiti di seguito indicati.

La lettera c) dello stesso comma prevede che le Regioni demandino ai consorzi le opere di progettazione e realizzazione inerenti il monitoraggio, la tutela e la valorizzazione delle risorse dei singoli bacini idrotermali.

La lettera d) sollecita le Regioni ad elaborare specifiche normative urbanisti-

che che favoriscano lo sviluppo e la piena fruizione degli impianti idrotermali e delle strutture ricettive da parte dell'utenza.

Anche in questo caso si vuole pervenire a *standard* di servizi a livello europeo ed internazionale nell'ambito dei quali le infrastrutture primarie assumono una particolare rilevanza.

La lettera e) attribuisce alle Regioni il compito di individuare i bacini idrotermali idonei a favorire lo sviluppo dei poli.

Nell'articolo 11 sono regolati i rapporti tra le Regioni e gli organi di Governo centrali riguardo la redazione del piano decennale. In particolare, il comma 1 di detto articolo impegna le Regioni a riferire al Ministro del turismo e dello spettacolo, quale coordinatore degli interventi statali, circa i piani regionali per la salvaguardia e valorizzazione dei bacini idrotermali ed i piani riguardanti l'ammodernamento e la promozione delle strutture termali.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 individuano in maniera particolare le partecipazioni delle Regioni alle aziende, il rapporto tra programmazione regionale e piano decennale e il controllo esercitato dalle Regioni.

Il capo IV del disegno di legge detta norme inerenti le aziende e gli stabilimenti termali pubblici.

L'articolo 12 regola il trasferimento delle aziende ex EAGAT ed impegna il comitato di liquidazione istituito dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, a trasferire le partecipazioni dell'EFIM.

L'articolo 13 prevede le modalità per il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei diritti degli stabilimenti termali gestiti dall'INPS.

Il capo V del disegno di legge detta quindi le norme transitorie e finali.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge contribuisce al potenziamento di un settore della nostra economia e migliora la stessa qualità della vita della popolazione.

Vi invitiamo pertanto ad approvarlo nella convinzione che le norme in esso contenute sono efficaci e funzionali.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I
FINALITÀ****Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge detta norme per favorire la piena fruizione delle potenzialità terapeutiche delle risorse idrotermali, così come definite dall'articolo 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e lo sviluppo delle attività ad esse connesse.

**Art. 2.
(Ambito della legge)**

1. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in:

- a) criteri ed azioni di salvaguardia e valorizzazione dei bacini idrotermali;
- b) contributi in conto capitale per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti termali e ricettivi;
- c) attività conoscitive sullo stato dei bacini idrotermali e sulle dinamiche della domanda interna ed estera di servizi terapeutici e turistici;
- d) attività promozionale, nel territorio nazionale ed all'estero, dell'offerta turistico-termale;
- e) azioni di coordinamento delle competenze dello Stato in materia di termalismo.

**CAPO II
COMPITI DELLO STATO****Art. 3.
(Attività di coordinamento)**

1. Il coordinamento delle competenze dello Stato riguardo al patrimonio idro-

termale è esercitato mediante la redazione di un piano decennale d'intervento.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è adottato dal Consiglio dei Ministri. Esso si articola in tre piani pluriennali, dei quali due di durata triennale ed uno di durata quadriennale.

Art. 4.

(Compiti del Ministro della sanità)

1. Il Ministro della sanità, per la redazione del primo piano pluriennale, determina con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) su proposta dell'Istituto superiore di sanità, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, classificate dalle stazioni termali in base alle qualità fisico-chimiche ed alle proprietà terapeutiche, sulla base di criteri rigorosamente scientifici, idonei a determinare la certezza delle proprietà terapeutiche delle cure praticate sotto il profilo sanitario;

b) gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività di raccolta dei dati e di ricerca epidemiologica sulle patologie che trovano momento terapeutico nelle risorse idrotermali nazionali. Le attività di ricerca dovranno riguardare sia il territorio nazionale sia, in collaborazione con organismi sovranazionali, aree territoriali internazionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto all'erogazione delle cure;

d) le norme atte a garantire l'efficacia del trattamento termale, i requisiti igienico-sanitari delle strutture e le attrezzature indispensabili all'erogazione dei servizi.

2. Il Ministro della sanità aggiorna con propri decreti, per la redazione dei successivi piani pluriennali, il catalogo delle

risorse di cui alla lettera *a*) del comma 1, valuta, mediante apposita relazione, gli esiti delle attività conoscitive poste in essere nell'ambito di ciascun piano pluriennale e definisce gli obiettivi per il successivo piano pluriennale.

Art. 5.

(Compiti del Ministro del turismo e dello spettacolo)

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, per la redazione del primo piano pluriennale ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto a:

a) determinare gli obiettivi ed i criteri attuativi delle attività di ricerca sulla domanda turistica sia a livello nazionale che internazionale, nonché sulle tecniche di promozione dell'offerta turistica rappresentata dalle strutture termali nazionali;

b) determinare i requisiti ottimali delle strutture alberghiere e ricettive e degli impianti sportivi, ricreativi e spettacolari ad esse connessi, nonché il dimensionamento aziendale ottimale ai fini della gestione economica;

c) individuare e promuovere poli, a valenza idrotermale, a carattere regionale ed interregionale.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo individua gli obiettivi ed i criteri dei successivi piani pluriennali sulla base di una valutazione della congruità delle determinazioni di cui al comma 1.

Art. 6.

(Compiti del Ministro dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, per la redazione del primo piano pluriennale ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto a:

a) definire le norme per la salvaguardia e per il monitoraggio delle condizioni

ambientali dei bacini idrotermali ed i relativi regimi vincolistici;

b) predisporre le attività conoscitive sulle condizioni ambientali dei singoli bacini e sulle opere di salvaguardia e valorizzazione da attuarsi ai sensi dell'articolo 10.

2. Il Ministro dell'ambiente, per la redazione dei successivi piani pluriennali, provvede, con le stesse modalità, ad aggiornare le norme di cui al comma 1.

Art. 7.

(Compiti del Ministro delle partecipazioni statali)

1. Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, ad individuare le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

(Piano decennale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono ripartiti, secondo i criteri di seguito esposti, in un periodo di tempo di dieci anni.

2. Il piano decennale di cui all'articolo 3 indica gli obiettivi che dovranno essere conseguiti e le risorse annuali impegnate.

3. Il piano decennale si suddivide in piani pluriennali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che definiscono gli obiettivi intermedi. Ciascun piano pluriennale ha il compito di garantire, tra l'altro, lo sviluppo delle risorse idrotermali che insistono sulle regioni meridionali e determina:

a) le attività conoscitive da attuare nell'arco dei tre anni;

b) le opere di valorizzazione dei bacini idrotermali da realizzare;

c) la ripartizione tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei contributi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture termali e ricettive;

d) i contributi alle attività di promozione svolte all'estero e sul territorio nazionale, comprese le attività di informazione e di sensibilizzazione delle popolazioni in campo sanitario;

e) i contributi allo sviluppo e alla promozione di poli idrotermali regionali o interregionali.

Art. 9.

(Gestione)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito apposito capitolo di spesa finalizzato:

a) alla capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico;

b) alla concessione di contributi alle Regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c).

2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle imprese termali a partecipazione pubblica, il Ministro del turismo e dello spettacolo opera di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali.

CAPO III

COMPETENZE DELLE REGIONI

Art. 10.

(Competenze delle Regioni)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione, emanano provvedimenti legislativi uniformandosi ai principi della presente legge ed in particolare assicurano:

a) la definizione, mediante apposita cartografia, dei bacini idrotermali presenti nel territorio regionale, operando in accordo tra loro nei casi in cui i bacini si estendano nei territori di più Regioni;

b) l'istituzione di consorzi tra enti locali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idrotermali qualora detti bacini non risultino già compresi nei territori di comuni, comunità montane o consorzi di bonifica;

c) l'attribuzione ai consorzi di cui alla lettera b) della progettazione e realizzazione delle opere di monitoraggio, di tutela, di valorizzazione dei bacini idrotermali;

d) l'elaborazione di appropriate normative urbanistiche che, ai sensi dell'attuale legislazione statale e nel rispetto dei regimi vincolistici di cui all'articolo 6, favoriscano la piena fruizione delle stazioni termali ed il loro sviluppo;

e) la individuazione di bacini idrotermali idonei a favorire lo sviluppo dei poli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 11.

(Piani regionali)

1. Le Regioni presentano al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni:

a) i piani regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idrotermali elaborati sulla base dei programmi presentati dai comuni, dai consorzi e dalle comunità montane nonché da privati;

b) i piani riguardanti le attività di ammodernamento, potenziamento e promozione del termalismo regionale, nonché dei poli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), redatti sulla base delle indicazioni contenute nel piano decennale di cui all'articolo 8, secondo le priorità contenute nei singoli piani pluriennali e sulla base delle richieste di progetti presentati dalle aziende concessionarie e dalle aziende pubbliche o private che intendono fondersi o consorziarsi tra loro, nonché da società a capitale privato che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le Regioni possono partecipare, attraverso le società finanziarie regionali, al capitale delle aziende pubbliche operanti

nel settore del termalismo localizzate nel territorio regionale.

3. I piani di cui al comma 1 sono inseriti nei piani pluriennali redatti ai sensi dell'articolo 3.

4. Alle Regioni spetta la funzione di controllo sulla realizzazione delle opere finanziate dallo Stato nel territorio regionale attraverso i piani pluriennali.

CAPO IV

AZIENDE E STABILIMENTI TERMALI PUBBLICI

Art. 12.

(Trasferimenti)

1. Il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie partecipazioni azionarie all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. e dalla Terme sibarite S.p.a.

2. Le società oggetto del trasferimento provvedono a redigere, entro novanta giorni, la propria situazione patrimoniale riferita al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e certificata dalla rispettiva società di revisione.

3. Le situazioni patrimoniali di cui al comma 2 sono approvate dal comitato di liquidazione, che provvede a ripianare le eventuali perdite risultanti mediante fondi propri o propri crediti certi ed esigibili.

4. I crediti a favore del comitato di liquidazione risultanti al termine delle operazioni di cui al comma 3 saranno trasferiti dal comitato di liquidazione al capitale sociale dell'azienda, con corrispondente aumento del valore nominale unitario delle azioni.

Art. 13.

(Trasferimenti di aziende termali gestite dall'INPS)

1. La proprietà dei beni e la titolarità dei diritti degli stabilimenti termali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) vengono da questo ente trasferiti come segue:

- a) stabilimento di San Giuliano Terme (Pisa) alla Terme di Casciana S.p.a.;
- b) stabilimento di Fratta Terme (Forlì) alla Terme di Castrocaro S.p.a.;
- c) stabilimento di Battaglia Terme (Padova) e di Viterbo alla Terme di Chianciano S.p.a.

2. I trasferimenti dei patrimoni immobiliari, dei diritti e delle attrezzature ed impianti sono attuati senza corrispettivo.

3. Le società destinatarie subentrano nelle concessioni di acque termali o minerali di cui gli stabilimenti trasferiti risultavano titolari a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società destinatarie assicurano la continuità dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti degli stabilimenti di cui al comma 1, garantendo pari trattamento retributivo e l'anzianità di servizio maturata.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 14.

(Soppressione del comitato di liquidazione)

1. Il comitato di liquidazione, a chiusura della liquidazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), provvede ad assegnare all'EFIM l'eventuale attivo della liquidazione.

2. Entro centoventi giorni dal termine della liquidazione, il comitato di liquidazione provvede a rendere il conto delle somme ricevute al Ministro della partecipa-

zioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali provvede altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 2, a trasferire il personale in servizio presso il comitato di liquidazione all'EFIM.

4. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso.

Art. 15.

(Finanziamento)

1. Per il primo piano triennale, relativo agli anni 1993-1994-1995, viene stanziata la somma di lire 500 miliardi, da iscriversi su apposito capitolo del bilancio dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, così ripartito: 100 miliardi per l'anno 1993 e 200 miliardi rispettivamente per gli anni 1994 e 1995.

2. Il 50 per cento della somma di cui al comma 1 è vincolata a favore delle attività delle aziende termali a capitale pubblico e la sua erogazione viene disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 16.

(Abrogazione)

1. Le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.